



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. 21184 del 20/07/2017

Oggetto: REGIONE VENETO – [ID_VIP: 1673] “Razionalizzazione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave”. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Variante di Progetto. Proponente: Terna Rete Italia S.p.A.
Parere tecnico-istruttorio.

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 - **00147 ROMA**
(PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it)

e, p.c. ALLA REGIONE DEL VENETO
Direzione Pianificazione Territoriale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
(pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it)

e, p.c. ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
per l'area metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno
Padova e Treviso
(mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. AL SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
N.D.G.
(mbac-dg-abap.servizio2t@mailcert.beniculturali.it)

Si trasmette il parere tecnico-istruttorio negativo (prot. n. 21180 del 20/07/2017) espresso da questa Direzione generale ABAP sull'istanza presentata dalla Società TERNA Rete Italia S.p.A. relativamente al procedimento di VIA in oggetto, per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett n), del DM-MiBACT n. 44/2016.

Tanto si comunica anche al MATTM - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di autorità competente nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, il quale potrà quindi provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informativa in merito.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

IL DIRIGENTE arch. Roberto BANCHINI

Il Responsabile della U.O. T.T. n. 8 - arch. Sergio MAZZA
(Regioni Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige)
e-mail: sergio.mazza@beniculturali.it





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. 21180 del 20/07/2017

Oggetto: REGIONE VENETO – [ID_VIP: 1673] “Razionalizzazione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave”. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., **Variante di Progetto.**

Proponente: Terna Rete Italia S.p.A.

Parere tecnico-istruttorio.

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 - **00147 ROMA**
(PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it)

e, p.c. ALLA REGIONE DEL VENETO
Direzione Pianificazione Territoriale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio
(pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it)

e, p.c. ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA
DI VENEZIA E PER LE PROVINCE DI BELLUNO,
PADOVA E TREVISO
(PEC: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. AL SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
N.D.G.
(mbac-dg-abap.servizio2t@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/4552
dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
mbac-dg-abap.@mailcert.beniculturali.it
Regione Veneto”Razionalizzazione e sviluppo RTN media Valle del Piave

km



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 5624;

VISTO il decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante “riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, come da nota prot. n. DFP 0032489 P-4.17.1.7.8 del 22 giugno 2016, con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio alla Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016 al foglio 2403;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,



h22



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la nota prot. n. 17086 del 26/08/2011 con la quale il MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato il formale avvio del procedimento (Posizione n. EL-251) denominato “Razionalizzazione e Sviluppo della RTN nella media valle del Piave”, al fine di consentire ai Ministeri competenti la rideterminazione della compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA la nota prot. n. TE/P20110017621 del 18/11/2011 con la quale con la società proponente Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato istanza per la Valutazione dell’Impatto Ambientale delle opere in oggetto ed ha provveduto alla trasmissione della documentazione progettuale relativa alla procedura citata;

VISTA la nota U.prot. DVA-2011-0029978 del 30/11/2011 con la quale il MATTM – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in ottemperanza a quanto indicato dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato l’esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative e pertanto di procedere ad una “valutazione dell’impatto ambientale delle opere progettate nelle aree interessate dal procedimento”;

VISTA la nota prot. n. 10358 del 05/04/2012 con la quale questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio) ha formalmente provveduto all’avvio della procedura in esame, per la definizione del parere tecnico-istruttorio di competenza;

VISTA la nota U.prot. DVA-2012-0026819 del 07/11/2012 con la quale il MATTM – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha chiesto integrazioni circa il progetto in oggetto;

VISTA la nota U.prot. DVA-2013-0009169 del 18/04/2013 con la quale il MATTM – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha concesso una sospensione del procedimento a decorrere dal 15/04/2013;





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTA la nota prot. n. 13127 del 08/05/2013 con la quale questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio) ha formalmente richiesto integrazioni progettuali per la definizione del parere tecnico-istruttorio di competenza;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20130006861 del 12/07/2013 con la quale con la società proponente Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto alla trasmissione della documentazione progettuale integrativa relativa alla procedura citata;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20140009124 del 31/07/2014 con la quale con la società proponente Terna Rete Italia S.p.A., a seguito di sopralluogo congiunto, ha provveduto alla trasmissione di ulteriore documentazione progettuale integrativa relativa costituente un'alternativa di tracciato;

VISTA la nota prot. n. 23044 del 22/09/2014 con la quale questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio) ha chiesto alla società proponente di provvedere alla trasmissione della documentazione progettuale integrativa anche alle Soprintendenze territoriali Mibact;

VISTA la nota U.prot. DVA-2015-0012622 del 12/05/2015 con la quale il MATTM – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha concesso una proroga del procedimento per la presentazione e ripubblicazione del nuovo tracciato;

VISTE le note prot. n. TE/P20150004110 del 30/07/2015 e n. TE/P200150004187 del 03/08/2015, con le quali la società proponente Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto alla trasmissione delle integrazioni volontarie in sostituzione e in variante di quanto trasmesso il 18/11/2011;

VISTA la nota prot. n. 20841 del 04/09/2015 con la quale questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio) ha formalmente richiesto l'espressione del parere tecnico-istruttorio di competenza agli uffici territoriali del Mibact sul nuovo progetto in variante;

VISTA la nota prot. n. 21870 del 21/09/2015 con la quale la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno Padova e Treviso, ha comunicato il proprio parere endoprocedimentale negativo sulla procedura in esame, come di seguito riportato nelle parti più significative:

“ . . . esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'Intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di “Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nella Media Valle del Piave”, in quanto le nuove linee elettriche aeree, sia





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

nell'altezza dei singoli tralicci che nella tipologia fortemente impattante e sia nell'attraversamento del Fiume Piave in più punti, andrebbero ad incidere negativamente nell'intorno paesaggistico tutelato, caratterizzato da paesaggi agrari, parchi e riserve, zone di fondovalle, zone di interesse storico ricadenti in particolare nella Val Belluna con interferenze nei coni di percezione visiva su un'arca dolomitica di eccezionale importanza ambientale e paesaggistica, riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

Per quanto su esposto, l'impatto ricadente sul paesaggio con il sistema prioritariamente aereo, così come proposto, che prevede l'installazione di un centinaio di nuovi tralicci con altezze che vanno dai 40 ai 60 metri, sovradimensionati rispetto ad una linea a 220 KV, non trattandosi di una linea a 380 KV, risulta inaccettabile”;

VISTA la nota prot. n. 11897 del 29/09/2015 della Soprintendenza Archeologia del Veneto e la nota prot. n. 11206 del 09/12/2015 della Direzione Generale Archeologia con le quali sono stati espressi i pareri di rispettiva competenza;

VISTE le note prott. n. 31329 del 17/12/2015 e n. 4765 del 22/02/2016 con le quali questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio), a seguito dell'espressione contraria della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia Belluno Padova e Treviso, ha invitato la Società proponente a fornire ogni ulteriore elemento integrativo al fine di consentire la definizione del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 20159 del 01/09/2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno Padova e Treviso, in riscontro alle note ministeriali prot. n. 20841 del 04/9/2015 e prot. n. 18815 del 06/08/2015, ha comunicato le proprie valutazioni di competenza sul procedimento in oggetto;

CONSIDERATE le argomentazioni con le quali la medesima Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno Padova e Treviso ha espresso il proprio parere come di seguito interamente riportato:

“Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo Ufficio dalla Società TERNA Rete Italia S.p.a. con nota n. TE/P2015 0004187 del 03.08.2015 (pervenuta il 05.08.2015 ed assunta al protocollo con il n. 0018145 del 06.08.2015), facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale belle arti e paesaggio n. 20841 del 04.09.2015 e n. 18815 del 06.08.2015;





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VIA riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

Visto il nostro precedente parere negativo inviato alla Direzione Generale belle arti e paesaggio - Servizio III - Tutela del paesaggio, n. 0021870 del 21.09.2015;

Visto il parere espresso dalla Direzione Generale belle arti e paesaggio - Servizio III - Tutela del paesaggio con nota n. 31329 del 17.12.2015;

Viste le osservazioni prodotte dalla Società TERNA - Direzione Sviluppo rete con nota a. TE/P 2016 - 0001405 del 10.03.2016 e delle cartografie inviate con la nota n. TE/.P 2016 - 0001589 del 17.03.2016;

Questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19.03.2010 del Direttore Generale PBAAC e n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, esaminate le osservazioni e controdeduzioni fornite dalla Società Terna con la nota n. TE/P 2016 0001405 del 10.03.2016 e n. TE/P 2016 - 0001589 del 17.03.2016 ed in base a quanto emerso nel corso di specifico incontro con i tecnici di TERNA presso gli uffici di questa Soprintendenza in data 09.03.2016, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Parere paesaggistico:

Nel prendere atto di quanto segue:

- in relazione alla difficoltà tecnica, nel proporre le linee in variante totalmente interrato, come per la linea d'interconnessione "Grand'Isle - Piossasco" tra Francia e Piemonte, in quanto la linea in cavo aereo, in caso di guasto, prevede tempi molto brevi (poche ore) per la riparazione mentre, nel caso di una linea interrata, il tempo necessario per la riparazione potrebbe risultare molto più lungo, comportando di fatto il blocco totale dell'erogazione elettrica;

- in relazione alle difficoltà tecniche nell'oltrepassare il fiume Piave in sub-alveo, in quanto, oltre alla difficoltà per le eventuali riparazioni, si prevederebbe uno scavo trasversale lungo l'alveo del Piave con l'ulteriore rischio di danni al cavo interrato in caso di piene;

- sul fatto che la prevista "armatura" a 380 K' risulta dettata da motivi di sicurezza e quindi di maggior resistenza alla neve, inoltre, la maggiore altezza della linea, se da un lato prevede la realizzazione di alcuni tralicci più alti, d'altra parte viene sensibilmente ridotta la quantità totale dei tralicci presenti;



6 di 6



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

l'innalzamento della linea elettrica dal suolo, permetterebbe di mantenere la sottostante copertura boschiva evitandone il disboscamento; la linea non supererà in ogni caso i 220 KV;

- che la stazione di Cordignano non fa parte del progetto presentato da TERNA e che quindi non possono essere utilizzate aree in loc. Paludi dell'Alpago;

- che, come già evidenziato nel precedente parere n. 0021870 del 21.09.2015, la presente "variante di progetto" prevede delle modifiche relative all'allontanamento delle linee elettriche dai nuclei abitati, anche con tratti previsti in cavo interrato (es. abitato di Polpet), quindi con un saldo di 17,9 Km di linea elettrica aerea in meno e di 115 sostegni non più presenti nel territorio;

CONSIDERATO che in fase di esercizio, gli impatti principali prodotti dall'elettrodotto riguardano essenzialmente l'alterazione della percezione tanto del contesto paesaggistico quanto dei beni paesaggistici in esso presenti; in particolare, per quanto riguarda il contesto paesaggistico, l'intervento comporta l'introduzione di elementi estranei ai caratteri peculiari del contesto paesaggistico se considerati nella sua configurazione tradizionale; allo stato attuale, tuttavia, il territorio è caratterizzato da una significativa presenza di elettrodotti che confluiscono verso sud (Polpet e Belluno);

Questo Ufficio non condivide le suddette valutazioni proposte nelle osservazioni inviate da TERNA, ritenendo invece l'intervento in oggetto ad elevato impatto paesaggistico negativo ribadendo la sostanziale estraneità visiva dell'elettrodotto rispetto al paesaggio, pur considerando la sua attuale compromissione con infrastrutture e gli elettrodotti preesistenti; inoltre, per quanto riguarda l'impatto sui beni paesaggistici e culturali, quando indirettamente coinvolti per interferenza nel loro campo visivo, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, non ritiene che detti impatti possano essere considerati trascurabili;

CONSIDERATO invece che la mitigazione di tale elevato impatto appare ardua, per l'altezza dei sostegni e date le segnalate situazioni di criticità in presenza degli elevati valori panoramici del versante dolomitico interessato e tenuto conto che, in base alle suddette valutazioni, l'inserimento di un elettrodotto dovrebbe rispettare il paesaggio ed integrarsi con esso;

CONSIDERATO pur positivamente le demolizioni che la razionalizzazione e la costruzione del nuovo elettrodotto comporterebbero, questa Soprintendenza non ritiene l'intervento sufficientemente adeguato, in quanto tale infrastruttura implica, tanto nel contesto paesaggistico che nei beni culturali, effetti di intrusione di impatto paesaggistico elevato, producendo un paesaggio fortemente alterato, senza avere l'accortezza di





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

proporre soluzioni capaci di integrarsi con l'ambiente naturale, in cui è particolarmente pregevole la visione del contrasto tra l'attraversamento delle Dolomiti Bellunesi, all'interno della stretta Valle del Piave tra Caralte e Longarone, e la piana della Valbelluna, compresa tra Ponte nelle Alpi e Belluno, caratterizzata da terrazzamenti alluvionali ed insediamenti rurali anch'essi di pregio. L'intervento proposto deve relazionarsi con i valori protetti, al fine della compatibilità tra l'intervento stesso e il tutelato interesse pubblico paesaggistico, per evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore tutelato. In applicazione al principio fondamentale dell'art.9 della Costituzione, la tutela dei valori del paesaggio non può essere subordinata ad altri valori, ivi compresi quelli economici.

L'Ufficio scrivente potrebbe valutare favorevolmente una proposta che preveda la linea in questione in cavo terrestre anziché in cavo aereo, da realizzarsi lungo la viabilità esistente o dismessa, compreso l'utilizzo di ponti e viadotti per il superamento dell'alveo del Piave. Per quanto attiene il paventato rischio, in caso di rottura del cavo terrestre (peraltro meno frequente rispetto al cavo aereo, in quanto meno esposto agli agenti atmosferici), di tempi tecnici significativamente più lunghi per eventuali riparazioni con l'insostenibile necessità di sospendere la fornitura dell'energia elettrica su parte della Provincia di Belluno, si invita a prevedere una soluzione a due linee terrestri in parallelo, eventualmente sui lati opposti del sedime di scavo, o comunque a sviluppare alternative soluzioni tecniche per quanto di competenza.

Parere archeologico:

Come già evidenziato nelle precedenti note della Soprintendenza Archeologia del Veneto, si prende atto che la documentazione trasmessa include l'elaborato di "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" (redatto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 art. 95), nel quale risultano adeguatamente evidenziate le diverse situazioni di "rischio" nei confronti di eventuali depositi archeologici sepolti. Al fine di prevenire il danneggiamento di livelli archeologicamente significativi e al fine di limitare i rischi derivanti da ritrovamenti fortuiti, si conferma pertanto la necessità di prevedere, lungo lo sviluppo del tracciato, adeguate forme di verifica archeologica preventiva mediante sondaggi, trincee o porzioni di scavo assistito (secondo la disciplina ora vigente, D.Lgs. 50/2016, art. 25). Le tempistiche, le modalità e la localizzazione degli interventi di verifica archeologica preventiva andranno concordate con i funzionari archeologi di questo Ufficio; nel caso di contesti di particolare rilevanza potranno rendersi necessarie indagini più approfondite.



hm



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Sulla base dei risultati di tali interventi saranno opportunamente valutate e messe in atto le forme più adeguate di tutela archeologica, anche in corso d'opera.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza riconferma il precedente parere negativo n. 0021870 del 21.09.2015 al progetto di variante descritta in oggetto con le valutazioni ed osservazioni riportate nei punti sopra esposti”;

CONSIDERATO che la documentazione esaminata non apporta elementi di novità sostanziali rispetto al progetto presentato in prima istanza e che è confermata la valutazione negativa dell’impatto paesaggistico con il richiamato parere n. 20159 del 01/09/2016, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso;

CONSIDERATO il parere positivo con prescrizioni espresso dalla CTVA del MATTM – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali;

RITENUTO che la documentazione presente agli atti consente, quindi, di esprimere le valutazioni di competenza in coerenza con quanto indicato dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio e dal D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 e ss.mm.ii. recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”,

QUESTA DIREZIONE GENERALE

esprime, per quanto di competenza, parere negativo circa la compatibilità ambientale, di cui alla istanza ed alla documentazione progettuale presentate dalla società proponente Terna Rete Italia S.p.A. con le note prott. n. TE/P20150004110 del 30/07/2015 e n. TE/P200150004187 del 03/08/2015, in sostituzione e in variante di quanto trasmesso con precedente istanza del 18/11/2011, relativa al procedimento avviato dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico (Posizione n. EL-251) con nota prot. n. 17086 del 26/08/2011 concernente l’intervento denominato “Razionalizzazione e sviluppo della RTN nella media Valle del Piave”, meglio indicato nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

IL DIRIGENTE arch. Roberto BANCHINI

Il Responsabile della U.O. T.T. n. 8 - arch. Sergio MAZZA
(Regioni Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige)
e - mail: sergio.mazza@beniculturali.it
Segreteria Tecnica arch. Franca Di Gasbarro

